



Provincia di Prato

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTATORE DI PERSONE SU STRADA

Testo approvato con Deliberazione del C.P. n. 49 del 16.07.2008.

Testo modificato approvato con Deliberazione del C.P. n. 15 del 23.03.2011.

Testo modificato approvato con Deliberazione del C.P. n. 57 del 06.10.2011.

Testo modificato approvato con Deliberazione del C.P. n. 15 del 09.04.2014.

Testo modificato approvato con Deliberazione del C.P. n. 37 del 24.11.2015.

INDICE

<i>Art. 1</i>	4
<i>Ambito di applicazione del presente Regolamento e fonti normative</i>	4
<i>Art. 2</i>	4
<i>Scopo del Regolamento e attività</i>	4
<i>Art. 3</i>	4
<i>Tipologie degli esami</i>	4
<i>Art. 4</i>	5
<i>Requisiti richiesti per l'ammissione dei candidati agli esami</i>	5
<i>Art. 5</i>	6
<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	6
<i>Art. 6</i>	7
<i>Sessione d'esame e comunicazione</i>	7
<i>Art. 7</i>	7
<i>Ammissione all'esame</i>	7
<i>Art. 8</i>	7
<i>Commissioni esaminatrici</i>	7
<i>Art. 9</i>	8
<i>Adempimenti preliminari agli esami</i>	8
<i>Art. 10</i>	8
<i>Modalità operative per lo svolgimento delle prove d'esame</i>	8
<i>Art. 11</i>	9
<i>Prove d'esame</i>	9
<i>Art. 12</i>	9
<i>Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame</i>	9
<i>Art. 13</i>	10
<i>Gestione del periodo transitorio fino al 31.12.2014</i>	10
<i>Art. 14</i>	11
<i>Verbale operazioni d'esame</i>	11
<i>Art. 15</i>	11
<i>Rilascio attestato di idoneità</i>	11
<i>Art. 16</i>	11
<i>Accertamenti e revoca dell'attestato</i>	11

<i>Art. 17</i> _____	12
<i>Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti</i> _____	12
<i>Art. 18</i> _____	12
<i>Adeguamento normativo</i> _____	12
<i>Art. 19</i> _____	12
<i>Entrata in vigore</i> _____	12

ALLEGATI:

A) Criteri di valutazione delle prove d'esame

Art. 1

Ambito di applicazione del presente Regolamento e fonti normative

1. Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami abilitativi all'esercizio della professione di trasportatore su strada definita dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs.395/2000, in conformità alle disposizioni generali di settore¹, ed inerente in particolare:
 - a) la direzione dell'attività di autotrasporto nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi,
 - b) la direzione dell'attività di autotrasporto nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone.

Art. 2

Scopo del Regolamento e attività

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 105 comma 3 lettera g) del D.Lgs.112/1998, che trasferisce alle Province le funzioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento degli attestati di cui all'art. 1, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali approvato dalla Conferenza Unificata in data 14.02.2002, con il presente Regolamento si intende disciplinare:
 - a) criteri e modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;
 - b) criteri e modalità per la composizione della Commissione d'esame;
 - c) criteri e modalità per l'espletamento degli esami;
 - d) criteri e modalità per la formulazione degli elenchi provinciale e per il rilascio degli Attestati.

Art. 3

Tipologie degli esami

1. Ai sensi dell'art.8 del Regolamento (CE) n.1071/2009, dell'art. 8 del decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011 e dell'art. 3 comma 1. del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio 2013 sono definite le seguenti tipologie d'esame:
 - a. *esame completo* - esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale;

¹ D.M. 198/1991; D.M. 448/1991; D.Lgs. 112/1998; D.Lgs.267/2000; D.Lgs. 395/2000; D.Lgs. 478/2001; D.M. 161/2005; Regolamento (CE) n.1071/2009; D.L. 9 febbraio 2012 n.5 convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2012 n.35

- b. *esame integrativo* – esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell’attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

Art. 4

Requisiti richiesti per l’ammissione dei candidati agli esami

1. Ai fini dell’ammissione ad una qualsiasi tipologia di esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
 - b) aver raggiunto la maggior età;
 - c) non essere stato interdetto giudizialmente e non inabilitato;
 - d) avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Provincia di Prato o di una qualsiasi altra Provincia che abbia sottoscritto apposita convenzione con la Provincia di Prato, o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale come definita dall’art.1 comma 4 del D.Lgs.395/2000²;
 - e) aver assolto all’obbligo scolastico ed aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado o, in alternativa, aver superato uno specifico corso di formazione preliminare per l’esame di idoneità professionale, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;
2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1. devono essere posseduti dall’interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui all’art. 5. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1. deve essere posseduto alla data fissata per sostenere l’esame.

² Art.1 comma 4 del D.Lgs. 395/2000: “E’ residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale”

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. I candidati che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada devono presentare domanda in bollo secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Prato e pubblicati sul sito web nella sezione dedicata agli esami.
2. La domanda di ammissione all'esame deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'esame esclusivamente nelle seguenti modalità, pena la non ammissione all'esame:
 - a) direttamente consegnata presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Prato, Via Ricasoli 35 nei seguenti orari di apertura: lunedì e giovedì ore 9.00-13.00 ed ore 15.00-17.00 - martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00 ;
 - b) mediante raccomandata r.r. indirizzata alla Provincia di Prato – Servizio Motorizzazione - Via Ricasoli 35, 59100 Prato. In tal caso si precisa che farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
 - c) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC); in tal caso, il modulo deve essere firmato digitalmente dal soggetto dichiarante ed in regola con la normativa del bollo.
3. In riferimento ai punti a) e b) del comma precedente, la domanda deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R.445/2000. La firma in originale apposta in calce alla domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute.
4. In riferimento ai punti a) e b) del comma precedente, alla domanda devono essere allegate:
 - a) la copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di identità dell'interessato in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R.445/2000;
 - b) l'attestazione in originale del versamento di una quota di €50,00 (euro cinquanta/00), che in nessun caso verrà rimborsata, a titolo di partecipazione alle spese sostenute dall'ente per l'effettuazione dell'istruttoria e dell'esame, da versare sul c/c 38105177 intestato all'Amministrazione Provinciale di Prato specificando nella causale di versamento "Esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Autotrasportatore".
5. La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia; soltanto in caso di assenza per ragioni gravi (es. malattia) debitamente documentate, il versamento effettuato sarà valido per sostenere l'esame esclusivamente nella sessione successiva; occorrerà comunque che il candidato presenti, entro la data di scadenza fissata per il successivo esame, una nuova domanda in bollo secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 6

Sessione d'esame e comunicazione

1. Le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità professionale si svolgeranno secondo un calendario annualmente stabilito con provvedimento del Dirigente del Servizio competente della Provincia di Prato, che sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e pubblicazione sul sito internet all'indirizzo www.provincia.prato.it. Nel provvedimento saranno indicate altresì le date entro cui far pervenire le domande.
2. Le sessioni d'esame saranno almeno due l'anno.

Art. 7

Ammissione all'esame

1. Le domande di ammissione alle sessioni d'esame, pervenute alla Provincia di Prato, sono istruite dal Servizio competente per materia ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, i candidati ricevono a mezzo raccomandata A/R una comunicazione con la richiesta delle integrazioni, con indicata la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. L'elenco dei candidati ammessi alla sessione d'esame e degli esclusi, nonché luogo, data e ora delle prove d'esame, viene approvato con provvedimento del Dirigente e pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet della Provincia (www.provincia.prato.it) escludendosi altra comunicazione diretta agli interessati.
4. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità o di riconoscimento riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

Art. 8

Commissioni esaminatrici

1. La Commissione di esame è nominata con Decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.267/2000 e di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali approvato dalla Conferenza Unificata in data 14.02.2002, e dura in carica tre anni.
2. La Commissione è composta dai seguenti esperti delle materie d'esame:
 - a) il Dirigente del Servizio, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un esperto individuato dalla Provincia di Prato competente in materia di trasporti;
 - c) un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, esperto delle materie d'esame (con qualifica di funzionario tecnico);
 - d) un rappresentante della Regione Toscana, esperto delle materie d'esame;

3. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Provincia di Prato nominato dal Dirigente del Servizio;
4. Per ogni componente della Commissione e per il Segretario è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta;
5. Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti.
6. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione al Segretario della Commissione ed al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
7. Il componente effettivo, che trovandosi nella condizione di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente provvede a nominare il nuovo componente.
8. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o dei rispettivi supplenti della Commissione, in quanto collegio perfetto.
9. La Commissione ha sede presso la Provincia di Prato.

Art. 9

Adempimenti preliminari agli esami

1. Il Presidente ed i componenti della Commissione d'esame prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti, incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado.

Art. 10

Modalità operative per lo svolgimento delle prove d'esame

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i criteri di valutazione sono disciplinati nel relativo provvedimento con cui viene stabilita la sessione d'esame ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Art. 11
Prove d'esame

1. La prova d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'art.3 comma 1. lettera a. del presente Regolamento (*esame completo*) è svolta sottoponendo ai candidati:
 - a) prova a quiz contenente 60 quesiti, si cui almeno 20 relativi all'ambito internazionale, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false scelte nell'elenco generale predisposto e pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, come segue:
 - 20 quesiti per la materia del diritto, equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
 - 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
 - 10 quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
 - 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale;
 - b) una esercitazione contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale;
2. La prova d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'art.3 comma 1. lettera b. del presente Regolamento (*esame integrativo*) è svolta sottoponendo ai candidati sia i 60 quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede, sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelle relative all'ambito internazionale.
3. Le prove d'esame, sia per l'autotrasporto di merci per conto di terzi, sia per il trasporto di persone su strada, vertono sulla conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1 parte 1 del Regolamento (CE) n.1071/2009.

Art. 12
Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove anzidette (prova a quiz ed esercitazione su un caso pratico), il candidato dispone di due ore.
2. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Capo Dipartimento n.79 del 08.07.2013, per la valutazione delle prove d'esame di cui all'art. 11 commi 1 e 2 la Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico; quindi i punteggi massimi attribuibili sono:
 - massimo 60 (sessanta) punti per la valutazione della prova a quiz;
 - massimo 40 (quaranta) punti sull'esercitazione di un caso pratico

3. La prova d'esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti ed almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.
4. Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, come raggruppate nell'art.11 comma 1 del presente Regolamento, salvo il caso dell'esame integrativo, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b. del presente Regolamento, nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
5. Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.
6. I criteri di valutazione di entrambe le prove d'esame (esame completo ed esame integrativo) sono schematizzate nell'Allegato A del presente documento.
7. Le due prove d'esame (quiz ed esercitazione sul caso pratico) si svolgeranno in un'unica giornata, una di seguito all'altra con un breve intervallo di 15-30 minuti.
8. Al termine di entrambe le prove, in una o più sedute, se necessario, la Commissione esaminatrice procederà alla correzione della prima prova (quiz) e successivamente della seconda prova (esercitazione sul caso pratico) solo per quei candidati risultati idonei nella prima prova; i candidati che non superano la prima prova, infatti, sono da considerarsi automaticamente respinti.
9. Al termine della correzione delle prove, la Commissione esaminatrice procederà alla formazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

Art. 13

Gestione del periodo transitorio fino al 31.12.2014

1. Alla luce dell'art. 8 "*Entrata in vigore ed abrogazioni*" del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio 2013, con particolare riferimento al comma 3., hanno diritto a sostenere le prove d'esame con i quesiti ed i tipi di esercitazione già in vigore prima del 1° ottobre 2013 coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima di tale data.
2. Quanto sopra fino al 31 dicembre 2014 dal momento che, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto richiamato al punto precedente, dal 1° gennaio 2015 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008 n.126 è abrogato e le Commissioni non potranno più organizzare le prove d'esame ivi previste e disciplinate.

Art. 14

Verbale operazioni d'esame

1. Ogni giorno di esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della commissione, dal segretario e dal presidente. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della commissione stessa.
2. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, la commissione d'esame forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato.
3. Le risultanze dei verbali e l'elenco degli idonei vengono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate nell'Albo pretorio della Provincia di Prato, e sul sito internet www.provincia.prato.it., escludendosi altra comunicazione diretta agli interessati.
4. Gli elenchi dei soggetti abilitati al trasporto di merci per conto di terzi sono distinti da quelli dei soggetti abilitati al trasporto di persone su strada.

Art. 15

Rilascio attestato di idoneità

1. Il Servizio competente in materia provvede al rilascio degli attestati agli interessati, od a persone munite di delega scritta, sulla base dell'elenco degli idonei. Gli attestati, redatti secondo lo schema le indicazioni ed i fac-simili forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio. Ai fini del rilascio del certificato l'interessato dovrà produrre una marca da bollo della tariffa in vigore al momento del ritiro del documento, da apporre sull'attestato di idoneità professionale.
2. Per coloro che siano già in possesso dell'attestato di capacità professionale in ambito nazionale, ed abbiano sostenuto con esito positivo l'esame integrativo di cui all'art. 3 comma 1. lettera b. del presente Regolamento, è rilasciato un nuovo attestato di capacità professionale relativo al trasporto nazionale ed internazionale, previo consegna dell'attestato originale relativo al solo trasporto nazionale.

Art. 16

Accertamenti e revoca dell'attestato

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in sede di autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Prato segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

Art. 17

Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi, con le modalità e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza (artt. 22, 24 e 25 Legge 241/1990 e succ. mod. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; art. 10 D.Lgs.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; artt. 4-17 del Regolamento della Provincia di Prato “Regolamento in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, approvato con D.C.P. 89/1997 e succ. mod.).
2. Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 18

Adeguamento normativo

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme regionali, statali, comunitarie. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera consiliare di sua approvazione.